



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado "G. BARONE" - 86011 BARANELLO
(CB)

✉ Via V. Niro n. 34 - ☎ Tel 0874460400 - 📠 Fax 08741861528

C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007 Codice IPA Fatturazione Elettronica: UFD1

📧 e-mail - cbic827007@istruzione.it e-mail pec - CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.istitutocomprensivobaranello.edu.it

Comuni: BARANELLO - BUSSO - CASTROPIGNANO - FOSSALTO - TORELLA DEL SANNIO



Delibera n. 64 del collegio dei docenti del 12 dicembre 2019

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Sommario

1. IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI.....	2
2. MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE, NUMERO DELLE VALUTAZIONI, TRASPARENZA E PROCESSI DI AUTO-VALUTAZIONE, OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	2
3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE.....	3
4. VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO.....	4
5. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.....	4
6. AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.....	4
7. VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO	5
8. AMMISSIONE ALL'ESAME - VOTO AMMISSIONE ALL'ESAME.....	5
9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	6
10.ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO.....	7
11.COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE.....	7

1. IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI

La valutazione, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e:

- ✓ concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dei discenti;
- ✓ documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- ✓ promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La valutazione degli apprendimenti rispetto ai tempi è:

- **valutazione in ingresso**
- **valutazione in itinere**
- **valutazione finale**

La valutazione degli apprendimenti rispetto alle modalità è:

- **valutazione sommativa**
- **valutazione formativa**

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

L'Istituzione Scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Ne consegue che la valutazione costituisce parte integrante della formazione e rappresenta un aspetto essenziale dell'azione educativa. Essa non si limita alla verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l'iter cognitivo dell'alunno ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l'interazione con i docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all'attività didattica ed alla vita scolastica.

2. MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE, NUMERO DELLE VALUTAZIONI, TRASPARENZA E PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE, OPERAZIONI DI SCRUTINIO.

L'azione valutativa sui percorsi didattici viene effettuata non secondo astratti livelli quantitativi, ma riconoscendo la possibilità di risultati differenziati in relazione a bisogni e situazioni individuali, pur nel rispetto degli obiettivi minimi stabiliti dall'Istituto.

Il numero minimo di valutazioni per quadrimestre (per le discipline scritte/pratiche minimo n. 3 prove scritte/pratiche e n. 3 prove orali, per tutte le altre discipline minimo n. 3 prove orali) e di valutazioni annuali (prove comuni iniziali-intermedie-finali), concordato dal CDD, deve permettere il monitoraggio di un percorso e non di singoli episodi.

Al fine di garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, i docenti - compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica - si impegnano a non effettuare in ciascuna classe più di una verifica scritta al giorno. Le verifiche saranno comunicate agli alunni, di norma, con non meno di 3 giorni di preavviso.

Le prove scritte/pratiche somministrate dovranno essere corrette dai docenti in non oltre 8 (otto) giorni e i risultati (valutazioni) delle prove eseguite dovranno essere comunicati agli alunni in non oltre 10 giorni – all'alunno deve essere data la possibilità di visionare gli errori e di chiedere eventuali chiarimenti o delucidazioni. I voti andranno registrati immediatamente sul registro elettronico, così come vanno inseriti nello stesso giorno dell'interrogazione i voti delle prove orali.

Gli strumenti di verifica dovranno essere opportunamente differenziati per offrire stimoli diversi e nel contempo incentivare le potenzialità di ciascuno; le prove dovranno consentire di stimolare

gli alunni a ricercare una migliore espressione linguistica, a raggiungere un'adeguata padronanza dei concetti, ad apprendere in modo non settoriale, ad esprimere le proprie abilità creative e progettuali.

Una corretta valutazione presuppone chiarezza nella formulazione degli obiettivi di cui si vuole accertare il conseguimento, trasparenza dei criteri di valutazione delle singole prove e comunicazione tempestiva dei risultati raggiunti dagli alunni. Questi aspetti sono considerati momenti essenziali dell'azione valutativa del docente, anche al fine di suscitare negli studenti una più consapevole motivazione all'apprendimento.

Estremamente importante si ritiene, infine, l'aspetto dell'autovalutazione da parte dell'alunno che deve essere guidato a comprendere e controllare i livelli di competenza raggiunti per riprogettare metodi e strumenti di apprendimento e sentirsi realmente protagonista del proprio processo formativo.

Per quanto attiene alle modalità di cui sopra il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue:

A) Articolazione dell'anno scolastico in due quadrimestri:

□ **Primo periodo:** dal primo giorno di scuola al 31 gennaio, con scrutini intermedi a partire dal 1 febbraio; le verifiche possono essere effettuate fino al 30 gennaio;

□ **Secondo periodo:** dal 1 febbraio al termine delle lezioni; le verifiche possono essere effettuate fino al giorno prima.

B) Congruo numero di voti dai quali trarre elementi per le valutazioni intermedie e finali (**per le discipline scritte/pratiche minimo n. 3 prove scritte/pratiche e n. 3 prove orali, per tutte le altre discipline minimo n. 3 prove orali**) e di valutazioni annuali (prove comuni iniziali-intermedie-finali).

Le OPERAZIONI DI SCRUTINIO sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

I docenti di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

La valutazione viene espressa, per ciascuna delle discipline del curriculum, con voto in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, oltre allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri:

- Criteri di valutazione della Scuola dell'Infanzia
- Griglia di valutazione complessiva (valida per tutte le discipline) Scuola Sec. di I grado con descrittori delle valutazioni decimali riferite a conoscenze e abilità – comprensive dei voti intermedi;
- Griglia di valutazione complessiva del comportamento Scuola Primaria
- Griglia di valutazione complessiva del comportamento Scuola Secondaria di I grado
- Criteri per giudizi globali (allegato giudizi globali interm. e finali Sc. Primaria)
- Criteri per giudizi globali (allegato giudizi globali Sc. Secondaria di I grado)

- Criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva (allegato criteri per ammissione/non ammissione) – Scuola Primaria
- Criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva (allegato criteri per ammissione/non ammissione) – Scuola Sec. di I grado

- Criteri per ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione (allegato esame primo ciclo);

Per la certificazione delle competenze a fine ciclo Sc. Primaria e per la certificazione delle competenze a fine Sc. Secondaria I grado si adotta:

- la scheda ministeriale di certificazione delle competenze per le classi quinte Sc. Primaria
- la scheda ministeriale di certificazione delle competenze per le classi terze della Sc. Secondaria di I Grado.

Per la comunicazione alle famiglie si adotta un modello di comunicazione esiti da inserire nella scheda di valutazione al termine del primo e del secondo quadrimestre in caso di risultati insufficienti a causa di apprendimenti in via di prima acquisizione o comunque non completi.

4. VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO

Il CDD ha deliberato, in ottemperanza alla nota MIUR 1865 del 10/10/2017, il giudizio relativo alla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto - allegato giudizi globali per la Scuola Primaria + allegato giudizi globali per la Scuola Sec. di I grado.

5. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Tiene conto dei seguenti criteri:

- Conoscenza di sé, sviluppo identità, autorealizzazione
- relazione con gli altri (capacità di entrare in relazione con coetanei e adulti, rapportarsi in modo proficuo e positivo, interazione nel gruppo, disponibilità al confronto, rispetto dei diritti altrui, promozione del benessere altrui, acquisizione delle **competenze civiche e sociali**)
- rispetto dell'ambiente (uso corretto di strumenti e luoghi, promozione del patrimonio naturale, artistico e culturale, comportamenti ecosostenibili)**
- agire in modo autonomo e responsabile: assolvere gli obblighi scolastici - rispetto delle regole.**

E dei seguenti indicatori:

INDICATORI
Frequenza Scolastica
Rispetto delle regole
Rispetto dei diritti altrui
Interazione e comunicazione
Disponibilità al confronto
Condotta
Assolvimento impegni scolastici

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (allegato comportamento)

6. AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017)

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

La decisione è assunta all'unanimità.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Il Collegio ha deliberato i criteri di non ammissione alla classe successiva della scuola primaria e secondaria di I grado (allegato criteri per ammissione/non ammissione)

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica comunicazione (Allegato comunicazione esiti) da trasmettere alla famiglia dell'alunno.

7. VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO SC SEC. DI I GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, comunicato alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali
- assenze saltuarie
- assenze per motivi familiari

Non sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura,, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante
- assenze,per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari
- assenze per partecipazione ad attività sportive organizzate dalla scuola e agonistiche organizzate dalla Scuola
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

8. AMMISSIONE ALL'ESAME - VOTO AMMISSIONE ALL'ESAME

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti **prerequisiti**:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il Collegio ha deliberato i criteri di valutazione per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. (Allegato esame primo ciclo)

9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (soltanto ai candidati che hanno superato l'Esame di Stato).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 e fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. (Allegato certificazione competenze)

10. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (DECRETO LEGISLATIVO N. 62/2017 E DECRETO MINISTERIALE N. 741/2017)

Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di eventuali cifre decimali, delle prove scritte e del colloquio; quest'ultima media viene fatta dalla sottocommissione. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione che delibera in seduta plenaria alunno per alunno.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio, arrotondando all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10. Potrà essere assegnata la lode qualora la valutazione finale è espressa con la votazione di 10/10, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione.

Alunni con disabilità

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato o che sono impossibilitati ad effettuare prove equipollenti viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la

dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Il Collegio dei docenti ha approvato altresì le modalità di comunicazione della valutazione quadrimestrale e finale alle famiglie:

- Accesso al Registro elettronico
- Comunicazioni individuali su convocazione dei docenti o a richiesta delle famiglie
- Comunicazione di eventuali risultati insufficienti (allegato comunicazione esiti)
- Colloqui scuola – famiglia calendarizzati
- Disseminazione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
- Informativa e pubblicazione sul sito delle rubriche di valutazione
- Illustrazione tramite giudizio verbale complessivo del rendimento dell'alunno

L'informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle famiglie tramite la "Scheda di Valutazione", che i genitori periodicamente (prima decade di febbraio e dopo il termine delle lezioni) potranno visionare e scaricare direttamente nella sezione REGISTRO ELETTRONICO del sito web d'Istituto. Durante il corso dell'anno scolastico, i colloqui in orario antimeridiano (fuori dall'orario di servizio dei docenti) e, se necessario, le comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento ulteriore di informazione per le famiglie sull'andamento scolastico dei propri figli.

In sede di colloquio sono rese eventuali comunicazioni aggiuntive (**nota informativa per la famiglia**) per le famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il periodo estivo. L'impegno sarà verificato ad inizio anno scolastico.

I suindicati CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12 dicembre 2019.

Gli ALLEGATI (n. 9) sono parte integrante della delibera collegiale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Di Blasio Agnese

(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)